

# **TI\_GERICHTE 12.1999.94 vom 9. September 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1999.94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1999.94)

FR: TI\_GERICHTE 12.1999.94 du 9 septembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 12.1999.94 del 9 settembre 1999

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 16 CC è capace di discernimento, nel senso di quella legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. Ai sensi dell'art. 18 CC gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Secondo la giurisprudenza il discernimento così definito comporta due elementi: un elemento intellettuale, la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e un elemento volontario, ossia la facoltà d'agire in funzione di tale ragionevole comprensione, secondo la libera volontà. La capacità di discernimento è inoltre relativa: non deve cioè essere apprezzata in astratto ma in concreto, in relazione quindi ad un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza, ritenuto che le richieste facoltà devono sussistere al momento dell'atto stesso ( DTF 111 V 61, 117 II 232, 124 III 8). Una persona è priva della capacità di discernimento solo se la facoltà di agire ragionevolmente è alterata, almeno in parte, da una delle cause enumerate dall'art. 16 CC, ossia da stati anormali sufficientemente gravi per avere effettivamente alterato la facoltà di agire ragionevolmente in un caso particolare e nel settore d'attività considerato ( DTF 88 IV 114, 117 II 233). Dal punto di vista processuale la capacità di discernimento costituisce la regola ed è presunta. Ciò significa che l'onere della prova circa la sua mancanza incombe a colui che allega tale circostanza ( ICCA 9 marzo 1998 in re B./S., 15 luglio 1998 in re D. e llcc./H.; Rep . 1977 p. 86; DTF 90 II 12, 91 II 338, 108 V 126, 117 II 234, 124 III 8). La prova non è sottoposta a prescrizioni particolari, fermo restando che, in assenza di una prova certa, una verosimiglianza molto grande che escluda ogni serio dubbio è considerata sufficiente ( DTF 74 II 205, 91 II 338, 117 II 234, 124 III 8; SJ 1988 p. 286; Rep . citato).

### **E. 2**

L'esame degli atti non permette a questa Camera di maturare il convincimento che "con verosimiglianza molto grande tale da escludere ogni serio dubbio" l'attrice al momento della sottoscrizione degli atti in questione sia stata effettivamente incapace di discernimento in conseguenza dei disturbi psichici di cui soffriva.

#### **E. 2.1**

I vari referti medici versati agli atti non hanno permesso di fugare i dubbi sullo stato dell'attrice al momento dei fatti. La perizia 9 febbraio 1988 fatta allestire dall'AI (inc. richiamato I°) ha concluso per un'incapacità lavorativa dell'attrice per motivi psichici (con

una diagnosi di “personalità psicopatico-neurotica”) del 40%: dalla lettura del referto si evince che l’attrice a quel momento era estremamente logorata dal punto di vista psichico e soffriva costantemente di depressioni e di esaurimento. Dallo stesso tuttavia non risulta in alcun modo che essa non fosse in grado -anche solo parzialmente- di agire con discernimento. Le perizie del dott. \_\_\_\_\_ (doc. H) e del dott. \_\_\_\_\_ (doc. J), allestite nel marzo rispettivamente maggio 1992, presentano per contro una situazione psichica dell’attrice ben diversa -così dal primo si evince che la malattia dell’attrice sarebbe caratterizzata da una problematica di identità, con intensi sentimenti di insufficienza, che la sua insicurezza la porterebbe a reazioni esagerate, in parte appellative, che essa si lascerebbe guidare da idee più grandi di lei e in determinate situazioni non potrebbe controllarsi (doc. H), mentre dal secondo risulta che essa sarebbe molto influenzabile, sarebbe spesso incline a decisioni irrazionali e soggetta a pensieri astrusi (doc. J, cfr. pure domande rogatorie ad 4 e 6)- e concludono per una sua incapacità di discernimento al momento dei fatti. Al proposito si impongono tuttavia le seguenti considerazioni: innanzitutto in entrambi i casi si tratta chiaramente di perizie di parte, la prima allestita dal medico di famiglia (che nel doc. H, emblematicamente, ravvisando in sé una possibile prevenzione, consigliava di sottoporre il caso ad un collega), la seconda stesa dallo psichiatra presso cui l’attrice era in cura, la cui limitata forza probatoria ( Rep . 1984 p. 389; IICCA 13 febbraio 1993 in re C./S. e lc., 19 agosto 1993 in re F./S. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 22 agosto 1994 in re C./C., 16 dicembre 1994 in re S. SA/M., 13 luglio 1995 in re M./C.) è ammessa dall’attrice stessa (replica p. 8); entrambi sono stati ovviamente allestiti in vista della presente causa (cfr. doc. I; in tal senso, nel doc. H, il dott. \_\_\_\_\_ da espressamente il suo assenso a che il suo rapporto venga utilizzato a scopi giuridici e in particolare venga messo a disposizione dell’avvocato dell’attrice), ciò che ancor di più ne riduce la valenza probatoria, sia pure quali semplici indizi; sentito in via rogatoriale (ad 5), il dott. \_\_\_\_\_ ha inoltre tenuto a precisare, quasi a voler ancora attenuare le sue conclusioni, che il doc. H non costituiva una perizia vera e propria (“Gutachten”), bensì un semplice referto (“Bericht”); il dott. \_\_\_\_\_, invece, ha rilasciato la sua perizia dopo aver avuto due soli contatti telefonici e una seduta di 1 ora e un quarto con l’attrice (controdomande rogatorie ad 1), dal che si può ragionevolmente concludere -come del resto ammesso dallo stesso psichiatra a p. 2 del doc. J- che egli si sia perlopiù fondato su quanto l’attrice, da lui ritenuta credibile, gli aveva riferito, ovvero -ciò che è tuttavia stato ampiamente smentito dall’istruttoria di causa (cfr. i testi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ N. e D., \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)- che essa aveva sottoscritto gli accordi in questione senza rendersi conto degli impegni che ne conseguivano. Quanto al perito giudiziario, egli, per aver esaminato l’attrice ad oltre 5 anni dai fatti, ha preliminarmente ritenuto doveroso e d’obbligo porre il condizionale e l’ipotetico alle sue conclusioni, pur essendo dell’avviso che la realtà psichica non dovesse essere molto diversa a quella di allora. Non solo. Egli di fatto ha ritenuto impossibile, riaffacciandosi a una visione psichiatrica o psicologica del problema, rispondere con una logica del tutto o niente rispetto alla capacità dell’attrice di situarsi e rapportarsi alla situazione, evidenziando così l’esistenza di importanti dubbi nel suo giudizio. La sua valutazione di una “scemata responsabilità” dell’attrice al momento dei fatti è poi tutt’altro che inequivocabile ed anzi ambigua: secondo il perito, l’attrice avrebbe infatti agito nell’ambito di un’importante ondata emotiva, che non le impediva di comprendere la valenza di quanto faceva o discuteva al momento, ma che tuttavia le precludeva un’analisi logica e consequenziale delle sue azioni, concludendo poi che nella particolare occasione sarebbe stata necessaria

nei suoi confronti l'istituzione di una curatela amministrativa; in sede di audizione orale egli ha comunque attenuato tale presa di posizione (si veda in particolare l'uso dei termini "presumibilmente", "forse", "in linea di massima", cfr. DTF 117 II 237) ritenendo ora unicamente presumibile che una serie di dati o di obblighi le fossero forse più chiari, ma che in linea di massima vi era una ridotta capacità di critiche e di giudizio, precisando infine che era in tal senso che i referti dei periti di parte meritavano conferma. L'unica sua certezza era in definitiva che l'attrice, all'epoca, non fosse completamente incapace di discernimento.

## **E. 2.2**

Se ciò non bastasse, tutta una serie di indizi parlano a favore della piena capacità di discernimento dell'attrice. Innanzitutto tutti i testi, compresi quelli che si sono occupati con l'attrice delle tutt'altro che semplici pratiche di finanziamento e di sussidiamento -salvo i dott. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, di cui già si è detto- hanno confermato che l'attrice al momento dei fatti si era comportata come una persona normale, senza cioè dar l'impressione che la sua capacità di discernimento fosse in qualche modo compromessa. Oltremodo significativo è il fatto che il notaio rogante, la persona tenuta per legge a porsi la questione delle facoltà mentali dei contraenti (art. 62 cifra 4 LN; ICCA 15 luglio 1998 in re D. e Ilcc./H.), e lo stesso patrocinatore dell'attrice (osservazioni all'appello p. 24), che l'ha consigliata a far tempo dal dicembre 1991 (cfr. doc. 3 e teste \_\_\_\_\_, replica p. 4-5 e 7), non abbiano avuto alcun dubbio in merito. Il fatto che il teste \_\_\_\_\_, funzionario incaricato delle pratiche bancarie abbia riferito di una certa confusione rispettivamente mancata comprensione da parte dell'attrice della necessità di un certo iter burocratico per ottenere il finanziamento non va sopravvalutato oltre misura, da un lato in quanto tali pratiche risultano effettivamente complicate per le persone non cognite in materia e dall'altro in quanto non è stato possibile fissare esattamente da un punto di vista cronologico il momento di tale sua constatazione (che con tutta evidenza va fatta risalire al periodo luglio - novembre 1991, quando ormai il primo e fors'anche il secondo rogito, quelli concernenti le pene convenzionali, erano già stati sottoscritti). Non va neppure dimenticato che all'epoca l'attrice svolgeva l'attività di cassiera (testi \_\_\_\_\_ N. e D., \_\_\_\_\_), lavoro che implica una certa responsabilità, che mal si concilia con una persona incapace di discernimento. Essa aveva inoltre agito con il pieno consenso del marito (cfr. doc. 5 e 6), il quale, pure a conoscenza dei problemi psichici di cui la moglie aveva sofferto in precedenza, non ha riconosciuto nell'occasione una sua incapacità di discernimento. Nemmeno il contenuto degli accordi -elemento invero non decisivo (cfr. DTF 124 III 17)- permetteva poi di intravedere un comportamento irragionevole dell'attrice e ciò quand'anche essa avesse investito nell'affare tutti i suoi risparmi. Se infine si considera che il diritto di compera è stato rinnovato per ben 3 volte durante 6 mesi, senza che nessuno -delle dichiarazioni del teste \_\_\_\_\_ già si è detto- in quel periodo abbia evidenziato nell'attrice indizi a favore di una possibile incapacità di discernimento o simili, ben si deve concludere, atteso che i referti dei medici non sono stati categorici, che l'attrice non ha provato di essersi trovata a quel momento in un tale stato, il che implica che gli atti notarili debbano essere ritenuti del tutto validi.

## **E. 3**

L'attrice, in tale evenienza, ha eccepito la nullità delle clausole inerenti le pene di recesso per errore essenziale, asserendo in sostanza che essa non avrebbe compreso la reale portata giuridica delle stesse. La tesi dell'attrice non può essere condivisa, siccome ampiamente smentita dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla testimonianza del notaio rogante,

il quale ha letteralmente riferito che l'attrice era perfettamente al corrente circa il fatto che gli importi versati a titolo di pena di recesso sarebbero stati per lei "persi" in caso di mancato esercizio del diritto di compera stesso (teste \_\_\_\_\_). Analoghe indicazioni risultano pure dalla testimonianza \_\_\_\_\_ Ammessa con ciò la validità degli atti notarili, se ne deve concludere per la reiezione della petizione.

#### **E. 4**

Con riferimento alla domanda riconvenzionale i convenuti chiedono che ai fr. 800.- già riconosciuti loro dal giudice di prime cure se ne aggiungano altri fr. 19'733.- corrispondenti agli interessi passivi nel periodo dal 15 agosto 1991 al 20 febbraio 1992, nel quale l'attrice aveva occupato l'abitazione. Atteso che nel rogito n. \_\_\_\_\_ le parti si erano accordate nel senso che l'attrice avrebbe dovuto rimborsare ai convenuti a titolo di partecipazione sugli interessi passivi relativi all'oggetto fr. 1'500.- mensili a far tempo dal 1° gennaio 1992 (doc. D punto 3), il credito a favore dei convenuti è unicamente di fr. 2'500.-. Il fatto che questi ultimi abbiano in definitiva ricavato dalla vendita fr. 555'000.- (fr. 500'000.- dai terzi acquirenti e fr. 55'000.- dall'attrice per pene di recesso), ovvero fr. 5'000.- in più rispetto al prezzo di vendita concordato a suo tempo con l'attrice, non impedisce ovviamente loro di pretendere il versamento di questi fr. 2'500.-, somma dovuta per disposizione contrattuale e non a titolo di risarcimento danni. La riconvenzione va dunque accolta per fr. 3'300.-.

#### **E. 5**

Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'attrice, la cui indigenza è stata resa verosimile e alla quale -stante il giudizio di primo grado- andava certamente riconosciuto il fumus boni iuris, può senz'altro essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di appello. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 3 maggio 1999 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 26 marzo 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata: 1. La petizione 12 giugno 1992 di \_\_\_\_\_ è respinta. 2. La tassa di giustizia dell'azione principale di complessivi fr. 2'000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico dell'attrice, e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L'attrice rifonderà ai convenuti fr. 4'500.- a titolo di ripetibili. 3. L'azione riconvenzionale è parzialmente accolta e di conseguenza \_\_\_\_\_ è condannata a pagare a \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ la somma di fr. 3'300.- più interessi al 5% dal 14 marzo 1992. 4. La relativa tassa di giudizio in complessivi fr. 1'000.- e le spese, da anticipare come di rito, restano a carico degli attori riconvenzionali per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico della convenuta riconvenzionale, e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Gli attori riconvenzionali rifonderanno inoltre alla convenuta riconvenzionale fr. 1'600.- per parti di ripetibili. II. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata il 9 giugno 1999 da \_\_\_\_\_ è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. \_\_\_\_\_. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 880.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 900.- da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico dell'appellata, e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L'appellata rifonderà alla controparte fr. 600.- per parti di ripetibili di appello. IV. Intimazione a: \_\_\_\_\_ -  
\_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il

segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.